

ALLEGATO A)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - BIENNIO 2021 – 2022  
CIG QUADRO:8445220004**

**DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta dall'Unione Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza – per conto del *Settore Servizi Sociali*, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, alla descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre eventuali ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a titolari di protezione internazionale nell'ambito del progetto SIPROIMI dell'Unione delle Terre d'Argine – biennio 2021-2022.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine per conto del *Settore Servizi Sociali*, con sede in c.so A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO) tel. 059-649111 fax 059-649095 mail [appalti@comune.carpi.mo.it](mailto:appalti@comune.carpi.mo.it), in esecuzione della determinazione di approvazione atti di gara n.948 del 28/09/2020 e in seguito alla determinazione a contrattare del *Settore Servizi Sociali* n.861 del 01/09/2020, provvede all'esperimento di una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, con la specificazione di cui al comma 7 "l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi", conseguente a valutazione operata da apposita Commissione Giudicatrice, secondo la seguente parametrizzazione in base ai criteri indicati nel Capitolato speciale:

- offerta tecnica: max punti 100.

In merito allo svolgimento delle operazioni di gara si richiama quanto previsto nel presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile della Procedura di Gara è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine.

L'aggiudicazione sarà comunicata tramite posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; a

tal fine i concorrenti dovranno fornire i riferimenti opportuni nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B) al Bando di gara.

**Ai sensi dell'art. 40 c.2 del Dlgs 50/2016, per l'espletamento della presente gara la Centrale di Committenza si avvale del sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna SATER, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e tramite il quale, con accesso all'area riservata, si accede alla procedura e alla documentazione di gara.**

**Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno collocare l'offerta sul sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02 novembre 2020.**

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Bando di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati per via telematica, attraverso SATER.

**La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10:00** in modalità esclusivamente virtuale, accessibile da parte degli operatori economici concorrenti con collegamento informatico da remoto, dando atto che la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale sono garantite dal portale SATER.

#### **CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

É possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/> da inoltrare entro le ore 12.00 del 26 ottobre 2020. Non verranno evase

richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e rese disponibili in forma anonima tramite SATER.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del soggetto concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**La data della II seduta pubblica virtuale, concernente l'apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutti i concorrenti tramite l'invio di apposita comunicazione tramite la piattaforma SATER.**

## **A) IMPORTO A BASE D'APPALTO, TEMPI DI ESECUZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE**

Importo complessivo a base d'appalto: **€908.720,00 oltre IVA, di cui €0,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso**, per la durata di n.2 anni con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

L'importo stimato per costi della manodopera è pari a €186.070,00 annui.

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un Ente attuatore, per la prosecuzione dei servizi previsti dal Progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SIPROIMI di cui è

titolare – categoria ordinari (35 posti), a seguito dell'approvazione della “domanda di prosecuzione”, ai sensi del DM 18 novembre 2019, per il biennio 2021 – 2022.

Oggetto dell'affidamento sono i servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale, afferenti al progetto territoriale dell'Unione Terre d'Argine, aderente al SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di cui al decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.

Ai sensi dell'art.106 c.12 D. Lgs.50/2016, per esigenze che rendessero necessario attivare questa disposizione, all'Aggiudicatario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre il numero dei pasti forniti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.

## **B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del medesimo Decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti nel Bando e dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; i consorzi stabili formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal presente Disciplinare;

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- divieto di partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'**esclusione** di entrambi;

- divieto di partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- divieto di partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sia dei consorziati per i quali il consorzio concorra, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice penale; inoltre, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- divieto di partecipazione alla gara di un'impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso, si procederà all'**esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- divieto di partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorra, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice penale;
- divieto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice civile, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
- **avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi, si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte;
- partecipazione del **subappaltatore** alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ai sensi dell'art. **53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà **l'esclusione** dalla procedura di gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno **nulli**.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dei requisiti speciali di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), di seguito elencati al paragrafo C) "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE".

## C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una qualsiasi causa di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- d) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

**Sono ammessi** alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) e di seguito specificati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

#### 1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione per la tipologia dei servizi oggetto dell'appalto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di Imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.
- per Enti del Terzo settore (organizzazioni/associazioni/Enti) di cui al D. Lgs. 03-07-2017 n. 117, 3): iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del RTI o consorzio.

## **2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2018-2017) non inferiore ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale indice di capacità economica e finanziaria, nonché di affidabilità dell'operatore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA**

a) gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate (art. 10 Linee Guida di cui all'Allegato A del DM 18 novembre 2019).

b) il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2019 – 2018 – 2017) servizi di accoglienza degli stranieri di cui al presente appalto e/o servizi inerenti la materia dell'immigrazione per un importo medio annuo non inferiore ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila,00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto per comprovare l'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto degli operatori economici concorrenti; La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Ove le informazioni sullo svolgimento di servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato un'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato minimo devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Organico medio annuo nell'ultimo triennio (2019 – 2018 – 2017) non inferiore a 20 unità, nonché di avere attualmente alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste almeno pari a quello necessario per il funzionamento del servizio oggetto della presente gara di appalto.

d) Il concorrente deve disporre, all'interno del proprio organico, di almeno una figura di coordinatore, con una esperienza almeno triennale di coordinamento di servizi e attività per stranieri, nonché di una comprovata e documentata competenza nelle aree in questione, oltre che di diploma di laurea in materie afferenti alle scienze umane e sociali, per poter svolgere l'attività di coordinamento di cui all'art. 12. del capitolato speciale d'appalto.



Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto disciplinato al successivo Paragrafo D) "Documentazione di gara", punto 4."Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati".

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di qualificazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

## D) DOCUMENTAZIONE DI GARA

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che, ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato, si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

- 1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.**
- 2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.**

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL o ALTRA CASSA PREVIDENZIALE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito all'agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

- 3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del presente Disciplinare, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,**

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico contenente la documentazione di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno

e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;

- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Paragrafo "Documenti da presentare" Busta Amministrativa, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: eventuale cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; nel caso sia prevista, mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.
- la mancata o incompleta sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica, secondo quanto disposto dalle deliberazioni ANAC n. 1179 del 15-11-2017, n. 1298 del 12-12-2017 e n. 420 del 15-05-2019, purché l'offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la provenienza.

**Nel caso di cui al presente punto 3),** qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione **secondo le modalità sotto riportate**, entro il termine perentorio di **cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara**;
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni**;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

**4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:**

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Bando di gara per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- il mancato sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione del medesimo soggetto in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità delle Buste, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (A titolo esemplificativo: mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica, qualora non sussista alcun elemento che possa essere idoneo a ricondurre concretamente l'offerta al concorrente, secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 254 del 07-03-2018;
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC.

#### **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul

SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi la dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara, eventuale DGUE e i suoi allegati integrativi devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara deve essere redatta sulla base dei modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara, qualora presente, fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L’offerta che le ditte interessate a partecipare dovranno collocare sul sistema SATER, entro la data di scadenza, dovrà essere predisposta mediante compilazione delle sezioni previste dal sistema, secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/>.

#### **A. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La “Documentazione Amministrativa” contiene la Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara, le eventuali dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito elencato:

- 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,** predisposta sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attinente il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria. Il fac-simile della dichiarazione allegata al Bando (allegato B), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere reso e compilato in ogni sua parte, compreso l’allegato B1 in caso di eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo, e sottoscritto, a pena di esclusione a cura del titolare della Ditta individuale o legale rappresentante della società o del consorzio, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell’apposizione delle marche da bollo. L’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

**Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all’art. 80 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del decreto medesimo come modificato dal D. Lgs. 56/2017, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente punto 1., nell’ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.**

Si precisa inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

**In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato B), relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere professionale e tecnico finanziario sia alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22-07-2016 e n. 174 del 27-07-2016) e dello specifico modello di formulario DGUE approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto 2. "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altri soggetti concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. **DOCUMENTO "PASSOE"**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), **relativo al concorrente e all'impresa ausiliaria**, nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente Disciplinare, contraddistinta con il **CIG: 8445220004** sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il **PASSOE** dovrà essere stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dagli operatori ausiliari in caso di Avvalimento).

**La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione è prevista nella Banca dati sarà effettuata dall'Amministrazione**, ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell' A.N.AC. n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo

quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157/2016. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre** alla registrazione.

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria, se accertata successivamente.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

**Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 157/2016 (aggiornamento della precedente AVCP n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.**

### **3. GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € 18.174,40, pari al 2% dell'importo totale posto a base di gara, è da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli schemi tipo di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31 e dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01-09-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia dovrà indicare quale beneficiario l'Unione delle Terre d'Argine.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- Per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- che la garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

L'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fidejussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fidejussoria" che richiama l'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella sopra citata, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne, sia



adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. paragrafo D) documentazione di gara, ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, venga allegata copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93, comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui al punto concernente il possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni ambientali, del modello di Dichiarazione sostitutiva allegato al Bando.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, comma 5.

In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

#### **4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI, i soggetti in questione (R.T.I., consorzi ordinari o GEIE già costituiti) dovranno rispettare le seguenti modalità:

##### **- INDICAZIONI PER IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:**

**- l'Impresa Mandataria ed il Consorzio dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1;**

**- ciascuna delle imprese Mandanti e consorziate ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto 1.**

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., **a pena di esclusione**, si precisa quanto segue:

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

Il requisito relativo al fatturato e quello relativo ai servizi specifici devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, mentre il requisito di cui al punto 23.3 lett. d) del capitolato speciale d'appalto deve essere posseduto dalla ditta mandataria.

Il raggruppamento dovrà comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti.

I consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016 e s.m.i sono ammessi alle stesse condizioni previste per gli operatori economici singoli nel caso posseggano i requisiti sopra descritti. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in materia di ammissione dei consorzi alle gare, con particolare riferimento all'art. 47 del medesimo decreto, nonché le disposizioni di cui al DPR 207/2010 art. 277 per i consorzi stabili.

Le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all'art. 45 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo.

I requisiti potranno essere attestati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta resa in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000 sulla base del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, la documentazione probatoria prevista dalla citata normativa vigente.

- Il soggetto mandatario, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dal/i soggetti/i mandante/i (in originale o copia autenticata);

- il **Consorzio ordinario e il GEIE già costituiti** dovranno presentare, altresì, l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del Consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) , ed e) del D. Lgs. 50/2016 , anche se non ancora costituiti.

**In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente**, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto all'allegato B1) del modello di dichiarazione di cui al precedente punto 1.).

I singoli soggetti componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale soggetto mandatario, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante del mandatario stesso.

**I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti, tenendo presente che il soggetto mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto "concordato con continuità aziendale" è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti (**R.T.I., Consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti**).

**In tal caso, le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi o i GEIE dovranno allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate (come già previsto nell'apposita pagina del modello di dichiarazione di cui al precedente n. 1). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.**

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto "concordato con continuità aziendale", é consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis, comma 6 (impresa in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

- **CONSORZI STABILI:**

Ai sensi degli artt. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre.

In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso; pertanto, ai fini della qualificazione, il Consorzio Stabile potrà utilizzare i requisiti maturati in proprio ovvero potrà utilizzare i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate, per cui:

- **il Consorzio** dovrà presentare **tutta la documentazione richiesta** e la **dichiarazione di cui al precedente punto 1**;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di cui ai precedenti Paragrafi B "Soggetti ammessi a partecipare" e C "Requisiti di partecipazione", **ciascuna delle imprese consorziate designata per l'esecuzione delle prestazioni** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v).

**- CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare, i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio** dovrà presentare **tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1**;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, **ciascuna delle imprese consorziate esecutrici** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1 (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v).

**8. DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALTRE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

**- AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale eventualmente richiesti, avvalendosi del requisito di altro soggetto, in base alle indicazioni del presente Paragrafo.

In caso di avvalimento dovrà essere resa apposita dichiarazione del concorrente attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, compreso il contratto di avvalimento.

Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria deve essere specificato che la stessa si obbliga verso il concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Inoltre nel contratto di avvalimento dovranno essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento**

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, compreso **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- **la/e impresa/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. Relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento **la/e impresa/e ausiliaria/e** dovrà/anno inoltre rendere la dichiarazione sostitutiva relativamente ai punti concernenti il requisito o la parte del requisito di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale fornito al concorrente.

**Ai sensi dell'art. 89 comma 5 D. lgs. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;** gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

#### **- CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42**

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

La partecipazione alle condizioni dello stesso art. 186-bis è ammessa successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/42, purché si faccia ricorso all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto, qualora l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia di gara.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 14/06/2019, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall' articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

#### **- SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto disposto dal Capitolato all'art. 43. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di

autodichiarazione di cui al precedente punto 1. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall' Unione delle Terre d'Argine.

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere indicata tra le eventuali subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa, inoltre, che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293/2016.

La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora previsto.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Unione al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

**All'interno della sezione inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui alla sezione "Offerta Tecnica" e/o all'offerta economica.**

## **B. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "OFFERTA TECNICA"**

La predetta busta virtuale dovrà contenere una Relazione tecnica del servizio offerto (progetto descrittivo dell'intera organizzazione del servizio) e dovrà essere articolata elencando in forma successiva i diversi punti indicati nei parametri valutativi (elementi di valutazione offerta tecnica).

Il progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare della Ditta individuale, ovvero dai legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi. In caso di Società, ed in particolare Società di persone, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o Certificato della camera di Commercio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Deve essere redatta in lingua italiana e non potrà complessivamente superare le 40 facciate formato A/4, caratteri tipo "times new roman" o "arial", in dimensione non inferiore a 12, esclusi gli allegati richiesti a corredo dell'offerta tecnica. In fase di valutazione potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni ai soggetti concorrenti.

### **C. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "OFFERTA ECONOMICA"**

Nella presente busta virtuale dovranno essere inseriti:

- **LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA**, redatta sulla base del modulo offerta generato sulla piattaforma SATER, nella quale il concorrente dovrà dichiarare gli oneri della sicurezza aziendale e i costi della manodopera.

La dichiarazione di relativa agli elementi economici dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal soggetto partecipante; in caso di Società l'offerta dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare della Ditta individuale, ovvero dai legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi. In caso di Società, ed in particolare Società di persone, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o Certificato della camera di Commercio

Si ribadisce che la dichiarazione di offerta economica dovrà essere inserita esclusivamente nella sezione relativa alla Busta Telematica Offerta Economica e, pertanto, separata dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

**Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di uno solo dei suddetti plichi telematici ("Documentazione amministrativa", "Offerta tecnica", "Offerta economica") comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.**

### **E) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>**

**La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10:00**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura.

La Centrale di Committenza deputata all'espletamento della gara, nella prima seduta pubblica (virtuale) procede a sbloccare e verificare la documentazione amministrativa di ammissione allegata in fase di sottomissione dell'offerta, di cui al Paragrafo D "Documentazione di gara – Documenti da presentare" Busta telematica amministrativa, necessaria per l'ammissione dei concorrenti all'apertura delle Buste telematiche Offerta tecnica e di seguito busta telematica contenente l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva sin d'ora di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo risulti necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e attiverà l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo D "Documentazione di gara – Disposizioni in materia di soccorso istruttorio".

Successivamente la Stazione Appaltante adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, a darne comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 2 bis e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre di tale provvedimento sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione delle Terre d'Argine, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente inerente la presente procedura di gara.

Successivamente alla fase di apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta non pubblica, le offerte tecniche inerenti le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche di cui al paragrafo F – Offerta tecnica, ed attribuirà i punteggi relativi.

Le ditte che non avranno ottenuto un punteggio qualità/affidabilità di almeno 50 punti su 100 saranno escluse dalla gara e non si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica. L'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa.

**Durante la seconda seduta pubblica virtuale della gara, la cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi attraverso la piattaforma SATER, si procederà all'apertura dell'Offerta economica" e all'attribuzione dei relativi punteggi.**

Si provvederà alla formazione della graduatoria delle offerte, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 7, con applicazione del prezzo/costo fisso . Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 23-5-1924 n. 827.

**Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, verrà comunque effettuata, prima della proposta di aggiudicazione, relativamente all'offerta del concorrente primo classificato in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 dello stesso D. Lgs. 50/2016.**



Conclusa la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa, si formulerà la graduatoria finale, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà proposta l'aggiudicazione e si procederà all'approvazione della stessa.

La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra verrà effettuata a seguito della proposta di aggiudicazione relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le relative sanzioni e si procederà alla comunicazione dell'esclusione ed alla conseguente eventuale nuova individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla predetta verifica verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Ente appaltante, l'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia avrà luogo previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge, ai sensi del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, art. 32 c. 5.

L'Unione delle Terre d'Argine si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico e con adeguata motivazione, di non effettuare l'aggiudicazione, ovvero di effettuarla anche nell'ipotesi di unica offerta valida, rimasta o presentata. In caso di non convenienza dell'unica offerta pervenuta, ci si riserva la facoltà di promuoverne il miglioramento, fermo restando la non modificabilità delle condizioni di gara.

## **F) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 7 del Codice, con applicazione del prezzo/costo fisso. Saranno pertanto oggetto di valutazione unicamente gli elementi gestionali organizzativi, tecnici e qualitativi presentati dagli operatori economici nell'offerta tecnica, con attribuzione di un punteggio massimo di 100/100. Non sarà richiesta la presentazione di un ribasso sull'importo a base d'asta.

### **1.OFFERTA TECNICA (QUALITÀ) – punteggio massimo 100 punti**

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi per ciascuno degli elementi di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO %
<b>Offerta tecnica</b>	<b>100</b>

L'offerta tecnica sarà valutata da parte di apposita Commissione Giudicatrice, come indicato al successivo paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

La Commissione Giudicatrice valuterà l'offerta tecnica tenuto conto dei seguenti criteri così come descritti all'art.19 del capitolato speciale d'appalto "Criteri di aggiudicazione":

Tabella 1– Elementi di valutazione offerta tecnica

	<b>CRITERI e sottocriteri</b>	<b>Punti max</b>	<b>Totale</b>
<b>1</b>	<b>QUALITA' DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA</b>		<b>50</b>
1.a	Servizi di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, pocket money, ecc.)	15	
1.b	Servizi di integrazione (MLC, inserimento scolastico, linguistico, lavorativo, abitativo, sociale, ecc.)	10	
1.c	Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria)	10	
1.d	<u>Disponibilità giuridica di strutture residenziali e/o di civili abitazioni, da adibire ad ospitare n° 35 beneficiari (idoneità strutture, collocazione, allestimento, ecc.)</u>	10	
1.e	Proposte migliorative specifiche	5	
<b>2</b>	<b>CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE</b>		<b>30</b>
2.a	Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione del quale si dimostra reale disponibilità ( <i>Prevedere uno schema riassuntivo del personale con qualifica, inquadramento professionale, esperienze ed allegare CV</i> )	12	
2.b	Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità ( <i>Prevedere uno schema riassuntivo del personale con qualifica, inquadramento professionale, ambito linguistico, esperienze ed allegare CV</i> )	10	
2.c	Formazione e aggiornamento degli operatori in ambiti analoghi ai servizi del Capitolato ( <i>Prevedere schema riassuntivo delle principali formazioni e aggiornamenti</i> )	4	
2.d	Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc..)	4	
<b>3</b>	<b>VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE</b>		<b>20</b>
3.a	Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione	8	
3.b	Esperienza in attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità	7	
3.d	Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (progetti ed attività territoriali, protocolli e/o convenzioni, ecc.)	5	
	<b>TOTALE VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO</b>		<b>100</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 su 100 calcolata prima di procedere alla c.d. riparametrazione** per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente che non raggiunge predetta soglia sarà pertanto escluso dalla gara.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, in presenza di più di 1 offerta, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" del punteggio si applica ai soli criteri di natura qualitativa.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio in misura proporzionale.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e contratti dopo la presentazione delle offerte.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, in base alla seguente articolazione di giudizi:

Coefficiente	Articolazione giudizi
0,00-0,19	Insufficiente
0,20 - 0,49	Scarso
0,50 - 0,59	Sufficiente
0,60 - 0,79	Buono
0,80 - 0,89	Molto buono
0,90 - 1,00	Ottimo

Il coefficiente attribuito all'offerta sarà ottenuto dalla media delle valutazioni dei singoli commissari, considerando fino alla seconda cifra dopo la virgola per arrotondamento, sia nella media delle valutazioni dei commissari, sia nel calcolo del punteggio.

I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento. Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.

Non verranno ammesse alla fase successiva le Ditte che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 50 punti su 100.

I

## G) AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine per conto del Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il verbale di gara non costituisce contratto; la proposta di aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria, in ordine al possesso dei prescritti requisiti. L'esito dei lavori della commissione giudicatrice e del Presidente di gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva, con specifico provvedimento adottato dal Dirigente competente dell'Unione delle Terre d'Argine, che verrà comunicato all'aggiudicatario ed agli altri partecipanti.

L'offerta presentata dai concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva richiesta di differimento.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione

definitiva, la stipulazione del contratto relativo ai servizi in oggetto ha luogo entro i successivi 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Unione delle Terre d'Argine non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti alla gara in questione, e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Qualora l'aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l'atto notarile, registrato, di mandato collettivo speciale con rappresentanza, nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo.

Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, producendo idonea documentazione rilasciata dai soggetti preposti in materia previdenziale ed assistenziale, anche in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'accertamento della regolarità potrà essere promosso d'ufficio: a tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire, in aggiunta a quanto indicato nel modello di dichiarazione per i soggetti con situazione contributiva accertabile mediante D.U.R.C., proprio numero di matricola o codice di iscrizione alla pertinente Cassa.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione della cauzione definitiva, indicativamente entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, stabilita nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto d'appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al predetto art. 103 D.Lgs. 50/2016. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, registrazione ecc) e le spese di pubblicazione (pubblicità legale) degli avvisi relativi alla procedura in oggetto.

Si informa che il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale entro il termine indicato dal competente Ufficio nella comunicazione di aggiudicazione.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si precisa inoltre che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in

materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 23-12-2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per l'Unione delle Terre d'Argine è il seguente UFA4B7; il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica unitamente anche al CIG (codice identificativo di gara) e agli estremi dell'impegno (anno e numero).

## **H) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail [privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it) oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a [privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it) oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Impresa deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

## **I) AVVERTENZE**

Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e modalità di presentazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dai soggetti concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l'esclusione dalla gara.

Il termine entro il quale dovrà essere collocata l'offerta sul sistema SATER è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avvertono i concorrenti che potranno essere pubblicati tramite la piattaforma SATER chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; il medesimo si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18-04-2016 n. 50.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento danni.

**Il Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti  
(Dott.ssa Susi Tinti)**

*(firmato digitalmente)*